

ALLEGATO E

Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Europeo per i Rifugiati - Azione 3.2.a “Realizzazione di uno studio sull’applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure”.

Con Decreto n. 0001844 del 12 marzo 2009 l’Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per i Rifugiati – Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ha adottato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si adottano le seguenti definizioni :

- a) di cui all’art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, recante “attuazione della direttiva 2004/83/CE inerente norme minime sull’attribuzione della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale”, di seguito nominato “decreto qualifiche”.
- b) di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE inerente le norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale), di seguito nominato “decreto procedure”.
- c) di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pertanto, ai fini del presente Avviso s’intende per:

- a) protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria;
- b) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
- c) rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’articolo 10 del “decreto qualifiche”.
- d) status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;



- e) persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
- f) status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
- g) domanda di protezione internazionale: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal “decreto procedure”, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- h) categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. (Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 8, c.1; Decreto ministeriale 27 giugno 2007 art. 1);
- i) FER: Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, istituito dalla Decisione 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007;
- l) Orientamenti strategici: Decisione 2007/815/CE della Commissione Europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;
- m) Autorità Responsabile del FER: Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Ministero dell’Interno;
- n) Autorità Delegata: Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
- o) Programma pluriennale: documento programmatico 2008-2013 italiano approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;
- p) Programma annuale: documento programmatico italiano per il 2008, approvato con Decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008;
- q) Azione: linea di intervento prevista dal documento programmatico annuale che recepisce gli orientamenti strategici comunitari;
- r) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente a cui è stato approvato il progetto e che, pertanto, beneficia dei contributi del FER;
- s) Destinatario: soggetto che beneficia del risultato dell’ Azione;
- t) Spese ammissibili: spese sostenute dai Beneficiari Finali nell’attuare le Azioni, che sono ritenute ammissibili in base alle disposizioni delle Decisioni 2007/573/CE e 2008/22/CE.



2. OGGETTO

Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti volti ad attuare le Azioni individuate nel Programma annuale 2008. A questo riguardo costituiscono parte integrante del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Programma Pluriennale FER 2008-2013;
- Programma Annuale FER 2008;
- Decisione 2007/573/CE (Decisione istitutiva del FER);
- Decisione 2007/815/CE (Orientamenti Strategici Comunitari);
- Decisione 2008/22/CE (Decisione applicativa del FER).

Le Azioni previste sono tutte riconducibili ad aree specifiche di intervento quali:

- il rafforzamento delle misure di accoglienza e supporto ai richiedenti e titolari di protezione internazionale maggiormente vulnerabili (minori non accompagnati, vittime di tortura, donne, etc.);
- il supporto ai percorsi di inserimento socio-economico dei titolari di protezione internazionale, in genere, e dei minori non accompagnati nello specifico;
- il monitoraggio dell'applicazione delle norme nazionali di recepimento della normativa europea in materia di asilo.


In particolare con il presente Avviso si invitano i Soggetti proponenti a presentare progetti in ordine alla Azione 3.2.a finalizzata alla "Realizzazione di uno studio sull'applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure".

Lo studio sarà finalizzato all'analisi del funzionamento del sistema asilo impostato in Italia a seguito del recepimento della tre direttive europee in materia di protezione internazionale, nell'ottica di verificare l'effettiva applicazione della normativa comunitaria e valutare l'attuale sistema nazionale di accoglienza, in termini di condizioni e diritti garantiti ai titolari protezione internazionale, efficienza delle procedure per l'esame delle richieste di protezione, strumenti di tutela previsti, complementarità e sovrapposizioni tra le diverse norme che contribuiscono a definire l'ordinamento nazionale in materia, etc.

Partendo dall'analisi della situazione attuale, lo studio dovrà individuare le criticità del sistema vigente e le prospettive di sviluppo delle politiche dell'asilo in Italia, indicando altresì le possibili misure, gli strumenti normativi o amministrativi che possano garantire la trasposizione e il rispetto non solo formale delle direttive comunitarie e contribuire a migliorare il sistema nel suo complesso.

Nella realizzazione dello studio, i Beneficiari Finali del finanziamento FER per l'azione 3.2.a sono tenuti ad avvalersi di personale con comprovata conoscenza, competenza ed esperienza nel settore, a svolgere un'analisi propedeutica della disciplina in materia di asilo prodotta a livello nazionale ed europeo, a pubblicare e a diffondere lo studio realizzato.

In ogni caso i Beneficiari Finali del finanziamento FER III hanno l'obbligo di garantire la raccolta e l'archiviazione delle informazioni inerenti il progetto e l'accesso a tutta la documentazione prodotta.



La realizzazione dello studio è considerata una “azione unica”. L’Azione 3.2.a sarà pertanto interamente finanziata con la complessiva dotazione di cui all’art. 7 il cui importo costituisce il limite massimo del costo del progetto.

Il presente Avviso ed i relativi allegati indicano, altresì, le procedure per la presentazione dei progetti relativi all’Azione specificata, i criteri di ammissibilità dei progetti, i criteri di valutazione generali dei progetti, le modalità di assegnazione dei contributi, di attuazione e rendicontazione degli stessi.

3. SOGGETTI PROPONENTI

Alla proposizione di un progetto inerente l’Azione di cui al precedente n. 2 possono partecipare i seguenti soggetti, con dimostrata esperienza operativa nell’ambito delle attività oggetto del presente Avviso:

- **Università;**
- **Fondazioni;**
- **Istituti di ricerca;**
- **Organismi internazionali** operanti nel settore;
- **ONG** qualificate nel settore di intervento;
- **Associazioni** (fondazioni, ONLUS e Cooperative);
- **Organismi del privato senza fini di lucro** iscritti nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali ai sensi dell’art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394.

I Soggetti Proponenti possono partecipare singolarmente o in partenariato tra loro. In caso di progetto presentato da più soggetti giuridici (definiti “Partner”) in forma associata, deve essere individuato un capofila (detto anche Beneficiario e/o Soggetto Proponente), che risponde all’Autorità Responsabile per la realizzazione dell’intero progetto.


Sono ammesse anche le altre forme di raggruppamento e/o di consorzio previste dalla legislazione vigente, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti nei confronti dell’Autorità Responsabile.

Ogni Soggetto Proponente e/o Partner, anche se in forma associata o come raggruppamento e/o consorzio, può presentare una sola proposta progettuale a valere sull’Azione oggetto del presente Avviso.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE

Il Soggetto Proponente, in forma singola o in partenariato, dovrà presentare secondo le modalità indicate, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema del **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido; e recante, in caso di presentazione della domanda in partenariato, raggruppamento e/o consorzio, l’indicazione del Soggetto capofila;



- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, recante l'elenco dei principali interventi realizzati nel quinquennio 2004-2008 nel settore di riferimento della linea di attività, da compilarsi utilizzando il **Modello B**;
- c) proposta progettuale redatta secondo il **Modello C**. Tale modello e tutti i suoi Allegati dovranno essere compilati utilizzando le schede MS Word e Excel scaricabili dai siti internet [http://www.interno.it/Immigrazione/Fondi Europei/Fondo Europeo per i Rifugiati](http://www.interno.it/Immigrazione/Fondi_Europei/Fondo_Europeo_per_i_Rifugiati) e www.serviziocentrale.it;
- d) nel caso di progetti presentati da più soggetti in partenariato, in forma associata o raggruppamento e/o consorzio, ciascun partner non capofila dovrà rilasciare la dichiarazione di cui al **Modello D**;
- e) per le Associazioni e Organizzazioni di settore, copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- f) fac-simile della bozza di Convenzione di Sovvenzione firmata dal Soggetto Proponente e/o dai Partner di progetto per presa visione.

Gli enti e le associazioni iscritte al registro della Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno produrre l'autocertificazione relativa all'iscrizione medesima.

L'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente, invitandolo a integrare la proposta progettuale con le informazioni richieste entro il termine stabilito dall'Autorità Responsabile. La richiesta di integrazioni potrà riguardare unicamente gli elementi non sostanziali della proposta progettuale, che è invece rigettata in caso di mancanza degli stessi.

Fatte salve le responsabilità del Soggetto proponente si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano le sanzioni stabilite all'art. 76 del DPR 445/00, e la conseguente applicazione dell'art. 483 del codice penale.

A tal proposito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato ovvero di chiederne la dimostrazione attraverso l'esibizione di idonei atti o documenti.

5. STRUTTURA DEI PROGETTI

5.1 Destinatari

I destinatari sono i soggetti che beneficiano dei risultati finali delle Azioni. Nel caso specifico, i destinatari dell'Azione saranno le Istituzioni centrali e periferiche, le ONG e gli altri organismo operanti nel settore.

5.2 Durata

Il progetto dovrà essere attuato a seguito della firma della "Convenzione di Sovvenzione", di cui al successivo articolo 14, tra il Soggetto Proponente e l'Autorità Responsabile e dovrà essere concluso entro il 31 ottobre 2009 che costituisce inderogabilmente la dead line dell'ammissibilità delle spese.

Resta fermo che le relazioni finali inerenti il progetto, nonché i relativi rendiconti corredati dalla richiesta di saldo dovranno pervenire entro tre mesi dalla predetta data di conclusione dei progetti.



5.3 Coerenza con le Priorità specifiche descritte negli orientamenti strategici

Facendo riferimento alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici della Commissione (Decisione della Commissione 2007/815/CE del 29 novembre 2007), le progettualità ricadenti nell'**Azione 3.2.a**, in linea con la *Priorità n. 2, priorità specifica n. 1*, devono prevedere “misure per una valutazione indipendente del funzionamento del sistema nazionale di asilo e di come renderlo più efficace”.

Ai fini dell'ammissibilità i progetti dovranno necessariamente risultare coerenti con le Priorità del Programma pluriennale 2008-2013 e con le Azioni del Programma annuale 2008.

5.4 Articolazione dei progetti

A pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere presentati utilizzando i modelli allegati al presente Avviso (**Modello A** “Domanda di ammissione al finanziamento”; **Modello B** “Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell'Avviso nel quinquennio 2004-2008”; **Modello C** “Modello per la presentazione dei progetti”), **Modello D** “Dichiarazione del Partner di Progetto” (in caso di progetto presentato in partenariato/raggruppamento e/o consorzio) e dovranno contenere tutte le informazioni richieste.

Nel caso di enti ed associazioni iscritte al Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente art. 3, può essere prodotta autocertificazione attestante l'iscrizione medesima. La mancata presentazione della suddetta autocertificazione non costituisce elemento di inammissibilità. Tali integrazioni possono essere comunque richieste successivamente da parte dell'Autorità Responsabile in base a quanto già indicato al punto 4 “Requisiti di Ammissibilità” del presente Avviso.

6. PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando lo schema dell'allegato “**Modello C**” nel rispetto delle “spese ammissibili” indicate dalla Decisione 2007/573/CE e dalla Decisione 2008/22/CE.

Il costo complessivo di ogni progetto non dovrà superare i limiti indicati dall'art. 7 del presente Avviso.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Il finanziamento del progetto è a totale carico del Fondo europeo per i Rifugiati. Nello specifico, il piano finanziario dell'Azione prevederà un finanziamento comunitario fisso pari al 75% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento nazionale pari al restante 25% e, pertanto, non prevede alcun cofinanziamento da parte del Soggetto Proponente/Beneficiario Finale e/o da parte di altri soggetti.

A seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione, l'Autorità Responsabile erogherà al Beneficiario Finale un **prefinanziamento pari al 30% del costo complessivo del progetto approvato**. Tale prefinanziamento dovrà essere garantito da apposita fidejussione prestata nei termini di legge.

I dettagli inerenti le modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione.



7. RISORSE FINANZIARIE/RIPARTIZIONE FONDO

Le risorse destinate all’Azione 3.2.a “Realizzazione di uno studio sull’applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure ” **sono pari ad Euro 54.610,82.**

Verrà redatta una graduatoria dei progetti ammissibili, di cui verrà finanziato il progetto che risulti primo in graduatoria.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti utilizzando la modulistica citata disponibile sui siti internet http://www.interno.it/immigrazione/Fondi_europei/Fondo_Europeo_per_i_Rifugiati e www.serviziocentrale.it.

I progetti dovranno pervenire in una busta, chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato/raggruppamento e/o consorzio, devono essere elencati tutti i componenti, con indicazione del capofila);
- la dicitura: **“Avviso pubblico per la presentazione di progetti a valenza territoriale finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati - Annualità 2008” - Azione 3.2 a “Realizzazione di uno studio sull’applicazione dei Decreti di recepimento delle Direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure”.**

La busta dovrà includere la documentazione indicata all’art. 4 in formato cartaceo ed un supporto elettronico (CD - Dvd) contenente il modello C e i relativi allegati debitamente compilati in formato MS Excel.

Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 9 saranno inammissibili.

9. LUOGO E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno pervenire a cura e rischio del mittente, a pena di esclusione e di irricevibilità dei medesimi, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, presentata a mano oppure a mezzo corriere, al seguente indirizzo:

Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo
Piazza del Viminale 1
00184 Roma
(ufficio III Asilo e protezioni sussidiarie /piano I /stanza 76)



Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data di ricezione apposta da parte dell'Amministrazione e non quella dell'ufficio postale (per le proposte inoltrate a mezzo raccomandata).

I progetti presentati a mezzo corriere, o a mano, dovranno essere consegnati unicamente presso l'Ufficio di cui al presente articolo che rilascerà ricevuta.

10. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Sono considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione le proposte progettuali:

- a) prive della firma del legale rappresentante;
- b) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 3 ;
- c) prive di uno o più documenti di cui all' art. 4;
- d) prive delle informazioni richieste obbligatoriamente nel presente Avviso;
- e) che prevedano una durata superiore al limite massimo indicato al precedente art. 5.2;
- f) che prevedano un budget superiore alla dotazione prevista per ogni Azione all'art. 7;
- g) pervenute in plico non rispondente alle indicazioni di cui all' art. 8;
- h) pervenute all'ufficio destinatario oltre il termine di cui al precedente art. 9;
- i) che risultino già presentate per la stessa Azione dal medesimo soggetto sia singolarmente che in partenariato/raggruppamento e/o consorzio.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente.

11. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una o più Commissioni nominate dall'Autorità Responsabile e ciascuna composta da un presidente e due membri.

Le Commissioni procederanno all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e successivamente procederanno alla valutazione dei progetti ammissibili al finanziamento.

All'esito dell'esame sarà redatta una graduatoria che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero dell'Interno e del Servizio Centrale.



12. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti che superano la fase istruttoria sono dichiarati ammissibili e saranno valutati sulla base di una griglia di criteri che fanno riferimento ai requisiti soggettivi, alle caratteristiche del progetto ed agli elementi finanziari dello stesso.

TABELLA CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Criteri	Punteggi
- Grado di rispondenza del progetto alla situazione e alle necessità dello Stato membro	0 - 30
- Cantierabilità	0 - 10
- Capacità di Governance del progetto	0 - 15
- Esperienza del Soggetto Proponente	0 - 15
- Fattibilità finanziaria del progetto	0 - 10
- Capacità finanziaria del Soggetto Proponente	0 - 10
- Individuazione di indicatori idonei per misurare i risultati di progetto	0 - 10
Punteggio massimo attribuibile	100

Ai fini dell'idoneità, il progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 65 punti.

13. DECRETO DI RIPARTIZIONE

A conclusione dell'istruttoria la Commissione incaricata definisce una graduatoria finale dei progetti.

Tale graduatoria verrà approvata con decreto dell'Autorità Responsabile e resa pubblica nelle stesse forme del presente Avviso.

Dell'assegnazione del contributo è data comunicazione ai Soggetti Beneficiari.


I Soggetti Beneficiari stipuleranno con l'Autorità Responsabile una Convezione di Sovvenzione relativa alle modalità di finanziamento.

Come stabilito dalla decisione Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE i motivi del rifiuto degli altri progetti saranno messi agli atti.

14. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

In fase di assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 10 della Decisione della Commissione 2008/22/CE, si procederà alla sottoscrizione della "Convezione di sovvenzione" tra il Beneficiario Finale e l'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario Finale, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di approvazione e di ammissione al finanziamento del progetto, dovrà formalmente comunicare all'Autorità Responsabile il nominativo del Responsabile di progetto.



15. VARIAZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO

Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato.

L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni del presente Avviso e non mutano la sostanza del progetto quanto a oggetto, durata, importo, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

16. PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE e dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione contabile al fine dei controlli previsti dalle Decisioni e, su richiesta dell'Autorità Responsabile, è tenuto a presentare una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del progetto finanziato.

17. CONTROLLI

L'Autorità Responsabile può disporre verifiche e ispezioni come previsti dalla Decisione 2007/573/CE e della Decisione 2008/22/CE, sulla corretta esecuzione del progetto, ovvero coordinare le attività, avvalendosi dell'Autorità Delegata e di organi istituzionali individuati sia a livello locale che centrale. A tali audit potrà partecipare anche un rappresentante della Commissione.

Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario Finale sarà richiesto di provvedere entro un termine indicato dall'Autorità Responsabile.

Se a seguito della segnalazione, il Beneficiario Finale non provvederà nei tempi stabiliti dall'Autorità Responsabile, si procederà allo scioglimento della Convenzione di Sovvenzione ed alla revoca e recupero del finanziamento.


Le relative procedure verranno dettagliate in sede di Convenzione di Sovvenzione con il Beneficiario Finale.

18. IRREGOLARITÀ E SANZIONI

In caso di irregolarità si applicano le disposizioni di cui al Capo 4 della Decisione 2008/22/CE.

In ogni caso il contributo può essere revocato quando siano accertati:

- a) il rifiuto del Beneficiario Finale di collaborare alle visite ispettive nell'ambito dei controlli o alle procedure finalizzate a sanare le eventuali irregolarità di cui all'art. 17 del presente Avviso;
- b) l'avvenuta interruzione o modifica del progetto finanziato senza previa autorizzazione dell'Autorità Responsabile;



- c) la grave inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- d) la difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione sia in termini qualitativi che quantitativi;
- e) Perogazione di servizi in favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma e dalle disposizioni attinenti il FER;
- f) gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione del contributo, con atto dell'Autorità Responsabile che dispone, altresì, in merito alle procedure di recupero delle somme assegnate.

19. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Roma.

20. OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea del 19-12-2007 n. 2008/22/CE in tema di informazione e pubblicità.

21. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

22. ALTRE INFORMAZIONI


I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo e-mail dlci.FERIII@interno.it entro e non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dei progetti.

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet [www.interno.it/Immigrazione/FondiEuropei/Fondo Europeo per i Rifugiati](http://www.interno.it/Immigrazione/FondiEuropei/FondoEuropeoPeriRifugiati).

23. ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati scaricabili dal sopracitato sito internet:

- Modello A “Domanda di ammissione al finanziamento”;



- Modello B “Elenco dei principali interventi realizzati in settori afferenti a quelli dell’Avviso nel quinquennio 2004-2008”;
- Modello C “Modello per la presentazione dei progetti” e gli allegati al Modello C in formato MS Excel;
- Modello D “Dichiarazione del Partner di Progetto” (nel caso di progetti presentati in partenariato/raggruppamento e/o consorzio);
- Fac-simile di Convenzione di Sovvenzione;
- Linee guida e modelli.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Responsabile del procedimento è il Viceprefetto dottoressa. Sandra Sarti, e-mail sandra.sarti@interno.it.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

Giuseppe Forlani



09A02934

